

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N.12116/2022

Cron.

Rep.

Ud 12/02/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	-Rel. Consigliere-
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliere-
Dott. FABRIZIO GANDINI	- Consigliere -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12116-2022 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED];

- ricorrenti -

2026

contro

726

UNIVERSITÀ [REDACTED] in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1110/2021 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 289/2021;



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento parziale del ricorso proposto da Università [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avverso la debenza contributiva addizionale imposta da INPS per il finanziamento delle indennità ASPI previsto dall'art. 2 comma 28 L.92/2012 sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. L'importo originario dell'opposto avviso di addebito era stato infatti ridotto dal Tribunale per intervenuti sgravi operati in corso di causa.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'ipotesi eccezzuativa di cui al successivo comma 29 lett.d) per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni avente ad oggetto l'esonero della sola contribuzione addizionale pari all'1,4% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, potesse estendersi anche alle Università non statali legalmente riconosciute, le quali, in virtù dell'art. 4, comma 8, L. 243/1991, sono soggette alla disciplina delle Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (cd. contribuzione minore).

2. Avverso la sentenza, l'Inps ricorre con un motivo. L'Università [REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria. La controversia è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 12 febbraio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 28-30, L.92/2012 e dell'art. 4,



co. 8, L. 243/91, nella parte in cui l'impugnata sentenza non considera che quest'ultima è norma di carattere generale mentre l'art. 2, commi 28 e 29, L. 92/12 è norma speciale. Inoltre, in base a quanto argomentato in sentenza del Consiglio di Stato n.2660/15, non v'è una completa equiparazione tra Università statali e private; la ratio della norma ex art. 2 co.29 lett. d) (l'esclusione dal versamento) avrebbe senso solo per le statali che devono la loro esistenza sotto l'aspetto finanziario esclusivamente alle risorse provenienti dallo Stato, diversamente dalle università libere che gravano in misura minore sullo Stato. Ed infine rileva che dall'art. 1, co.3, d.l. 87/18, che ha escluso le università private fra i soggetti per i quali è previsto l'aumento della contribuzione addizionale, si ricaverebbe la pregressa esistenza dell'obbligo contributivo in esame.

2. Nel controricorso l'ente universitario ritiene che per le contribuzioni minori il regime applicabile sia quello delle università statali, così differenziandosi dagli altri datori di lavoro privati, e che, relativamente all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'università libera è soggetta alla stessa disciplina prevista per le Università pubbliche, con conseguente estensione del regime esonerativo; rileva infine che il D.L. 87/2018 prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore; quindi va riconosciuta l'esistenza di un previgente regime speciale relativamente alle università private.

3. Il motivo è fondato.

4. L'art. 4, co.8 L. n.243/91 dispone che: "Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il



finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, si riferisca anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché inerente alla tipologia della assicurazione finanziata dall’ente universitario, non alla misura (base o addizionale) dell’assicurazione.

5. Si osserva che la norma risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non la successiva Assicurazione Sociale per l’Impiego e poi la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, e che il contributo addizionale per il finanziamento ASpI è stato introdotto dall’art.2, co.28, L. n.92/12, a carico dei datori di lavoro riguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’1/1/2013; dal contributo addizionale sono escluse le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29, e tra questi, alla lettera d), i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co.2 d.lgs. n. 165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali; diversamente, nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della L. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.

6. Ripercorrendo le argomentazioni già svolte da una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 13519/2025), è da ritenere che la L. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; tale



istituto è disciplinato espressamente dall'art.2, co.29, L. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall'obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.

7. Va anche precisato che il comma 29 introduce in favor del contribuente un'ipotesi eccezzuativa della contribuzione aggiuntiva prevista dal comma 28, limitata ad alcune ipotesi espressamente elencate, fra le quali i rapporti con i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001, comprese le Università statali rientranti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. La disposizione ha inteso così delimitare l'ambito soggettivo dei beneficiari, non estensibile, per il carattere di eccezione, ad una norma speciale, successiva a norma generale, al di fuori dei casi espressamente previsti per legge, quindi soggetta a stretta interpretazione; se non è espressamente detto, il beneficio non si estende ad altri enti diversi dalle pubbliche amministrazioni; e d'altronde la disciplina dell'art. 4 L. 243/1991 non prevedeva una totale equiparazione delle università private alle statali ma soltanto "ai fini delle assicurazioni sociali", ossia sull'an dell'assoggettamento al regime contributivo, per l'individuazione delle assicurazioni che si applicano ai lavoratori dipendenti delle università private, e non alla misura della contribuzione dovuta per il finanziamento di dette assicurazioni, al quantum.

8. Altro argomento contrario alla estensione dell'ipotesi eccezzuativa, si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in L. n.96/18 secondo il quale la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell'art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento



non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale.

9. La soluzione della controversia, alla quale questa Corte ha già dato risposta nel richiamato precedente iter corso per un caso simile fra le stesse parti, ed al quale si intende dare continuità, non può che essere di accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale che non si è adeguata al suddetto principio interpretativo delle norme applicate, in vista della affermazione della contestata debenza contributiva: la causa, invero, non può essere decisa nel merito, dovendosi verificare, con accertamento non verificabile in questa sede di legittimità, se residuino ulteriori ragioni di credito non specificate, oggetto di sgravio parziale nell'ambito dell'avviso di addebito originariamente opposto nella sua integrità.

10. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

La Presidente

Gabriella Marchese

